REGOLAMENTO (CEE) N. 3339/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1986

che proroga le misure provvisorie applicabili alle importazioni di urea originaria di taluni paesi terzi in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2565/86 della Commissione [2] ha stabilito delle misure provvisorie applicabili alle importazioni di urea originaria di taluni paesi terzi in Spagna; che dette misure sono applicabili fino al 31 ottobre 1986;

considerando che i motivi per l'adozione del suddetto regolamento sono tuttora validi;

considerando che nell'attesa della conclusione dell'inchiesta in corso, avveratasi più complessa del previsto, è opportuno prorogare il regime provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2565/86 fino al 30 novembre 1986;

considerando che per motivi di coerenza conviene aumentare il volume delle importazioni autorizzate fino a tale data portandole da 15 000 a 20 000 t,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2565/86, la data del « 31 ottobre 1986 » ed il quantitativo di « 15 000 t » sono sostituiti dalla data del « 30 novembre 1986 » e dal quantitativo di « 20 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 8.